

DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI DI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE

Convegno AIEE - INNOVHUB SSI

"BIOMETANO E DINTORNI"- Milano, 15 settembre 2015

Roberto Maulini

Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione

Unità Qualità del Servizio e Monitoraggio

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Questa presentazione non costituisce documento ufficiale dell'Autorità

Contenuti della presentazione

□ Quadro Regolatorio

- ✓ **Deliberazione 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas**
"Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi"

- ✓ **Deliberazione 07 maggio 2015, 208/2015/R/gas**
"Modalità di copertura tariffaria delle incentivazioni del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale"

- ✓ **Deliberazione 07 maggio 2015, 210/2015/R/gas**
"Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione"

Quadro Regolatorio (I)

- ❑ Con la deliberazione 8 settembre 2011, ARG/gas 120/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessioni di terzi.
- ❑ Con il documento per la consultazione 26 aprile 2012, 160/2012/R/gas, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per lo sviluppo delle direttive sulle connessioni alle reti del gas naturale, degli impianti di produzione del biometano.
- ❑ Con il documento per la consultazione 16 ottobre 2014, 498/2014/R/gas, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti finali in merito alla definizione delle direttive biometano, (segue)

Quadro Regolatorio (II)

ha esposto i propri orientamenti in materia di tariffe e criteri di allocazione relativi all'accesso e all'immissione del biometano nelle reti del gas naturale ed ha indicato i propri orientamenti per la definizione delle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013.

- ❑ Con la delibera 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas, l'Autorità ha approvato le direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi di cui al decreto 5 dicembre 2013.

Quadro Regolatorio (III)

- L'Allegato A alla delibera 46/2015/R/gas, è suddiviso in due parti:
 - **Sezione I** dove sono riportate le direttive per il biometano, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 28/11 volte a garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas naturale, a rendere certe e trasparenti le procedure di connessione alle reti del gas naturale e ad assicurare l'economicità della connessione, al fine di agevolare l'utilizzo del biometano;
 - **Sezione II** dove sono riportate le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013.



Quadro Regolatorio (IV)

□ Con riferimento alla **Sezione I**, l'Autorità ha stabilito che:

- la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas naturale è posta in capo al **gestore di rete**, il quale è tenuto tra l'altro, a verificare la compatibilità dei profili di immissione del biometano con le condizioni di esercizio in sicurezza delle reti stesse e con le capacità di assorbimento delle reti a cui gli impianti di produzione di biometano si connettono;
- gli standard di pressione per l'immissione del biometano in rete sono fissati dai **gestori di rete**, secondo criteri non discriminatori, tenendo conto delle condizioni di esercizio delle reti;
- in vigenza della situazione di *standstill* conseguente al mandato M/475 assegnato dalla Commissione Europea al Comitato Europeo di Normazione per la predisposizione di standard per il biometano da utilizzare nei trasporti e da immettere nelle reti del gas naturale, si deve fare riferimento per quanto concerne le specifiche di qualità al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (segue)

Quadro Regolatorio (V)

"Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare.", precisando inoltre che il biometano da immettere nelle reti del gas naturale deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti in riferimento alle quali non siano individuati i limiti massimi nel medesimo decreto e che in particolare devono essere effettuati controlli della qualità del biometano al fine di verificare l'assenza dei componenti/elementi individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537. In relazione all'odorizzazione, i produttori devono garantire che le matrici utilizzate per la produzione di biometano non interferiscono sull'efficacia degli odorizzanti impiegati nei casi previsti dalla legge mentre i gestori di rete sono tenuti a verificare la sussistenza delle condizioni di odorizzabilità del biometano. L'UNI/TR 11537 prevede tra l'altro, che il biometano ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile", deve essere odorizzato secondo quanto prescritto dalla serie UNI 7133.

Quadro Regolatorio (VI)

A tal proposito visto che il biometano non rientra tra i gas combustibili oggetto di prove rinoanalitiche (rif. UNI 7133-2), è necessario effettuare analisi di laboratorio mediante metodo rinoanalitico come previsto dalla UNI 7133-3, per determinare le condizioni minime di sicurezza;

- nel caso di immissione diretta del biometano nelle reti del gas naturale, il soggetto responsabile per l'installazione e la manutenzione dei sistemi di misura è il **produttore**;
- nel caso di utilizzo di carri bombolai per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, il soggetto responsabile per l'installazione e la manutenzione dei sistemi di misura nel punto di scarico del carro bombolaio in rete è il **gestore di rete**;
- il soggetto obbligato alla rilevazione, registrazione e archiviazione delle misure è il **gestore di rete**;



Quadro Regolatorio (VII)

- a garanzia della trasparenza e della non discriminazione nell'accesso alle reti, l'attivazione delle procedure sostitutive è disciplinata in modo analogo a quanto disposto nel Testo integrato delle connessioni attive (TICA) e le eventuali controversie insorte fra produttori di biometano e gestori di rete sono risolte con decisione vincolante dell'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com;
- nei costi relativi alla realizzazione degli impianti per la connessione alla rete del gas naturale devono essere computati, con un approccio di tipo *shallow*, **soltanto i costi** delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione, secondo soluzioni di minimo tecnico, e devono essere **esclusi** i costi relativi ad eventuali interventi di potenziamento di reti esistenti;

Quadro Regolatorio (VIII)

- al fine di non penalizzare le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale, i costi relativi alla realizzazione degli impianti per la connessione alla rete del gas naturale devono essere parzialmente socializzati. A tal proposito il contributo di connessione viene determinato con la seguente formula:

$$C = [I - T \cdot \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t}] \cdot \alpha$$

- i **produttori** di biometano possono gestire le procedure autorizzative o realizzare le opere necessarie alla connessione per conto dei gestori di rete, seguendo le indicazioni e le prescrizioni dei medesimi gestori di rete e riservando a questi ultimi il diritto di verificare la corrispondenza delle opere eseguite con le specifiche fornite;



Quadro Regolatorio (IX)

- il pagamento del contributo di connessione può essere rateizzato per un periodo che **non superi i 20 anni**, purché venga prestata un'adeguata garanzia da parte del produttore;
- qualora, entro un termine di **10 anni** dalla richiesta, porzioni di impianto di connessione alla rete siano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, il gestore di rete è tenuto a restituire pro-quota i contributi precedentemente riscossi, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti.

Quadro Regolatorio (X)

- Con riferimento alla **Sezione II**, l'Autorità ha stabilito che:
- la misurazione delle quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto 5 dicembre 2013 che comprende anche i casi in cui non c'è immissione fisica nelle reti del gas, deve seguire la stessa ripartizione delle responsabilità prevista in relazione ai sistemi di misura relativi all'immissione fisica nelle reti;
 - l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto 5 dicembre 2013, viene attribuita al **Gestore dei Servizi Energetici (GSE)**, precisando che a tal fine il GSE utilizzerà i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti bilaterali di fornitura, ove stipulati, e, in generale ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.

Quadro Regolatorio (XI)

- L'Autorità con la deliberazione 7 maggio 2015, 208/2015/R/gas, ha definito gli aspetti tecnici della gestione dell'incentivo per il ritiro dedicato regolato dalla deliberazione 210/2015/R/gas: stabilendo che la copertura degli incentivi per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale sia effettuata mediante l'utilizzo del "*Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale*", fondo che viene alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione rispettivamente della componente RE della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione del gas naturale e della componente tariffaria addizionale RE_T della tariffa di trasporto.



Quadro Regolatorio (XII)

- L'Autorità con la deliberazione 7 maggio 2015, 210/2015/R/gas ha approvato le prime direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti del gas naturale e ha definito le modalità di prima attuazione nei casi di ritiro dedicato dei quantitativi di biometano da parte del GSE per gli impianti con capacità produttiva ≤ 500 Smc/h, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto 5 dicembre 2013.

Grazie per l'attenzione

*Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione
Unità Qualità del Servizio e Monitoraggio
Piazza Cavour, 5
20121 Milano*

unitaQSM@autorita.energia.it

www.autorita.energia.it

Tel: 02 – 655 65 396

Fax: 02 – 655 65 222